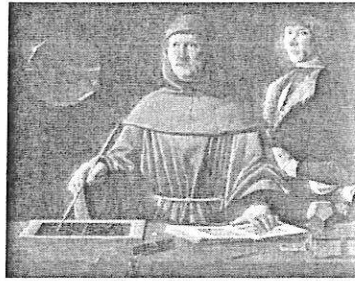


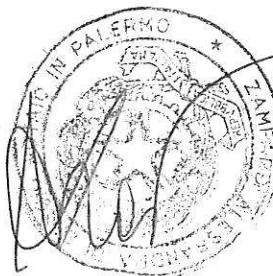
Allegato C
Rep. 7252
Racc. 5289



FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI

(Costituita dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani)

STATUTO



STATUTO
FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI
(Costituita dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani)

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

- 1.1 È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Commercialisti Trapani”.
- 1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
- 1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Commercialisti Trapani ETS”.

ART. 2

LOGO DELLA FONDAZIONE

- 2.1 La Fondazione adotta quale proprio logo l’immagine di “Fra Luca Pacioli”, di cui al ritratto attribuito a Jacopo de’ Barbari, attualmente conservato nel Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli.

ART. 3

SEDE

- 3.1 La Fondazione ha sede in Trapani, nella via Virgilio - Quartiere Portici - n. 137.
- 3.2 L’indirizzo della sede – nell’ambito della Regione Sicilia - è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 4

SCOPI E ATTIVITÀ

- 4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per valorizzare e tutelare nel tempo la figura del Ragioniere Commercialista - Libero Professionista, quale naturale erede di “Fra Luca Pacioli”, come configurata dall’Ordinamento Professionale vigente al momento della sua costituzione. *Tale scopo sarà realizzato attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale dei Ragionieri Commercialisti e delle professioni economiche, giuridiche e contabili in generale, nel rispetto degli Ordinamenti professionali mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice del terzo settore.*

ART. 5

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

5.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

5.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6

PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

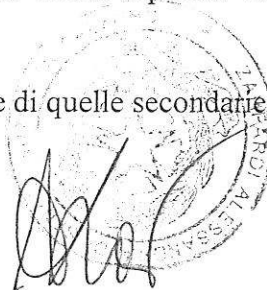
6.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dai beni conferiti dal fondatore e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa, di valore pari ad Euro 302.500,00 e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;



- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché, se previsto, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

7.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

8.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 9

FONDATORE

9.1 Fondatore è il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani, tramite i delegati intervenuti alla costituzione.

ART. 10

PARTECIPANTI

10.1 I partecipanti alla Fondazione sono raggruppati nelle seguenti categorie: promotori e sostenitori.

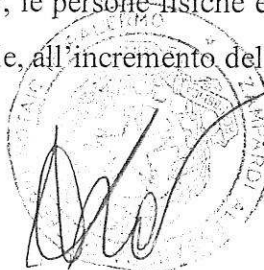
10.2 Sono annoverati alla categoria dei promotori tutti gli iscritti al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani, alla data della costituzione e tutti gli iscritti, anche successivamente la data di unificazione con altro Ordine professionale, abilitati all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista.

10.3 Sono annoverati alla categoria dei sostenitori;

- a) tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Trapani esercenti la libera professione regolamentata dal D. Lgs. N. 139/2005;
- b) le persone fisiche esercenti libere professioni riconosciute dalla legge, iscritte ad Ordini e Collegi di qualsiasi circoscrizione, le quali ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione vengano ammesse a contribuire ad incrementare il fondo di dotazione della Fondazione con un versamento di €. 500,00 (cinquecento/00), ovvero dell'ammontare che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione al quale è consentito di variare tale importo. Tale conferimento entra a far parte del fondo di dotazione della Fondazione e non è più ripetibile;
- c) le persone fisiche non esercenti libere professioni, gli Enti pubblici o privati e qualsiasi altro soggetto, dotato o meno di personalità giuridica che hanno specifici o prevalenti interessi ed attività professionali o scientifiche nelle materie economiche, aziendali, commerciali, giuridiche, tributarie e matematico-statistiche, le quali ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione vengano ammesse a contribuire ad incrementare il fondo di dotazione della Fondazione con un versamento di €. 500,00 (cinquecento/00), ovvero dell'ammontare che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione al quale è consentito di variare tale importo, anche determinando conferimenti di importo diverso per ciascun soggetto ammesso come sostenitore in questa categoria. Tale conferimento entra a far parte del fondo di dotazione della Fondazione e non è più ripetibile.

10.4 Istituzionalmente è conferita la qualifica di partecipante sostenitore "all'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani**" ed "all'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Marsala**", entrambi ricadenti sotto la circoscrizione della Corte D'Appello di Palermo.

10.51 Possono divenire "Partecipanti sostenitori", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione,



mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

10.6 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

10.7 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

10.9 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

ART. 11

DECADENZA E RECESSO

11.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

11.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.3 I Partecipanti che abbiano subito la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo superiore, in unica soluzione, a dodici mesi.

11.4 I Partecipanti che abbiano subito la radiazione dall'Albo professionale.

ART. 12

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

12.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

12.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 13

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

13.1 L'Assemblea è costituita da tutti i partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

13.2 Sono inderogabilmente attribuite all'Assemblea:

- a) la nomina e revoca degli organi sociali;
- b) la nomina e revoca, determinandone il compenso, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) le eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- f) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.
- g) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

13.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

13.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

13.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione stessa e dal segretario.

ART. 14

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

14.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.



14.3 Ogni Partecipante, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza, ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri, nominati come segue:

- a) dal Presidente eletto dall'Assemblea fra i promotori;
- b) da 5 (cinque) componenti eletti dall'Assemblea fra i promotori;
- c) da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea fra i sostenitori;
- d) dal Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani;
- e) dal Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Marsala.

15.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

15.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

15.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

15.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

15.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

15.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

15.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

15.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

15.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

15.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 16

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato all'Assemblea fra i partecipanti promotori.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 17

SEGRETARIO

17.1 Al Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, spettano compiti di ordinaria amministrazione della Fondazione.

17.2 Il Segretario organizza le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e, partecipando a queste, registra la presenza dei membri, collabora alla preparazione dei programmi di attività della fondazione, redige e conserva i verbali e i rapporti prescritti dal Presidente.

17.3 Per il disbrigo del lavoro di Segreteria e per le attività organizzative più complesse si può avvalere anche dell'opera di persone estranee all'Associazione, i cui compiti e le cui retribuzioni saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

18.1 L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea - che sceglie fra costoro il Presidente - fra i partecipanti iscritti anche nel Registro dei Revisori Legali.

18.2 I Revisori possono partecipare alle riunioni di tutti gli altri organi e possono effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità della Fondazione.

18.3 L'organo di controllo predispone annualmente una dettagliata relazione sul bilancio d'esercizio, da depositare presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

18.4 Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

18.5 All'Organo di controllo competono le mansioni dall'art. 30 del Codice del Terzo settore e, ove prevista, si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

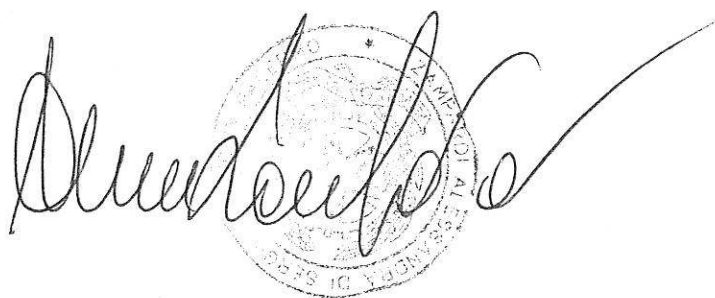
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe" followed by a stylized surname.A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domenico" followed by a stylized surname. Overlaid on the signature is a circular official stamp. The text within the stamp is partially legible and includes "ALLEGATO AL VERBALE DI SEDE" and "SEGRETERIA".